

COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DEL 03/10/2025

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Sentenza n. 1 dell'anno 2025

della **Commissione d'Appello Federale** (infra anche "**CAF**") della **Federazione**

Sammarinese Giuoco Calcio (infra anche "**FSGC**"), nel procedimento

disciplinare n. 19/2024, a seguito dei reclami

presentati da

il signor **Alessandro Cianciaruso**, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dell'associazione La Fiorita 1967, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Camera e domiciliato presso il suo studio in Milano Via Aurelio Saffi n. 27; e da

l'associazione **La Fiorita 1967**, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Camera e domiciliata presso il suo studio in Milano Via Aurelio Saffi n. 27;

avverso

la decisione della **Commissione Disciplinare** pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 04 dell'8 agosto 2025, in conseguenza del deferimento della **Procura Federale** della FSGC in data 25 giugno 2025.

Il succitato deferimento della Procura Federale, per quanto nei presenti reclami è d'interesse, ha elevato le seguenti accuse:

*"il Sig. **Cianciaruso Alessandro**, all'epoca dei fatti (SS 24/25) ed attualmente*

Presidente e legale rappresentate della società "La Fiorita 1967" (...):

*1) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla normativa federale in materia di tesseramento, nella sua qualità di Presidente dotato di potere di rappresentanza della società La Fiorita, in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica con la società, consentito o comunque non impedito che fosse utilizzato e depositato presso la F.S.G.C., a nome e per conto de La Fiorita, al momento del tesseramento del calciatore **Matos** De Andrade Lucas, tesserato in data 20 agosto 2024, un certificato di residenza contraffatto, al fine di attestarne la residenza in Italia;*

*2) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31 comma 6 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società La Fiorita all'epoca dei fatti (SS 2024/25), consentito e comunque non impedito la partecipazione in posizione irregolare del calciatore **Matos** alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente indicate nella parte motiva del presente deferimento, avendo l'atleta un tesseramento per La Fiorita non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che lo stesso Matos, pertanto, avesse titolo a partecipare alle medesime gare, in*

quanto non regolarmente tesserato per la società La Fiorita;

*3) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver consentito, o comunque non impedito, che la società La Fiorita pagasse alla società Murata €. 2.000,00 per tesserare, nella SS 2024/25, il calciatore **Cicarelli De Moraes Daniel** pur essendo lo stesso svincolato dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale;”,*

nonché

*“la società **“La Fiorita 1967”** (...):*

1) ai sensi dell'art. 3 commi 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti, sig. Cianciaruso Alessandro, ed al proprio Team Manager all'epoca dei fatti, sig. Bonifazi Luca, così come descritte nei precedenti capi di incolpazione”.

Il dispositivo della succitata e impugnata Decisione della Commissione Disciplinare, per la parte d'interesse, recita:

“[...] accertata la responsabilità per le violazioni ascritte, irroga a carico del

signor Cianciaruso Alessandro:

1) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla normativa federale in materia di tesseramento, nella sua qualità di Presidente dotato di potere di rappresentanza della società La Fiorita, in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica con la società, consentito o comunque non impedito che fosse utilizzato e depositato presso la F.S.G.C., a nome e per conto de La Fiorita, al momento del tesseramento del calciatore Matos De Andrade Lucas, tesserato in data 20 agosto 2024, un certificato di residenza contraffatto, al fine di attestarne la residenza in Italia, mesi due (2) di inibizione e in continuazione con la prima condotta contestata,

2) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31 comma 6 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società La Fiorita all'epoca dei fatti (SS 2024/25), consentito e comunque non impedito la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Matos alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente indicate nella parte motiva del presente deferimento, avendo l'atleta un tesseramento per La Fiorita non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che lo stesso Matos, pertanto,

avesse titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserato per la società La Fiorita, mesi tre (3) di inibizione (criterio utilizzato = 10 giorni per ogni partita in cui hanno partecipato calciatori irregolari) e in continuazione con le superiori condotte contestate

*3) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver consentito, o comunque non impedito, che la società La Fiorita pagasse alla società Murata €. 2.000,00 per tesserare, nella SS 2024/25, il calciatore Cicarelli De Moraes Daniel pur essendo lo stesso svincolato dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale, mesi due (2) di inibizione, **per un totale di mesi sette (7) di inibizione***

nonché

*"ed a carico della società **LA FIORITA 1967***

1) Ai sensi dell'art. 3 commi 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C.:

- a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante sig. Cianciaruso Alessandro: cinque (5) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato Sammarinese nella ss. 2025/2026 (criterio utilizzato = 0,5 punto per ogni partita in cui ha giocato un tesserato

irregolare) ed euro 1.000,00 di ammenda (criterio utilizzato: € 200 x 5 punti);

- a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante sig. Cianciaruso Alessandro e al sig. Bonifazi Luca:

- € 400,00 di ammenda per le dinamiche di tesseramento irregolare ed in continuazione con la predetta condotta € 200,00 di ammenda per la pattuizione di un prezzo per il tesseramento di un calciatore svincolato,

*per un totale di **cinque (5) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella ss. 2025/2026 ed euro 1.600,00 di ammenda.***

Cianciaruso ha impugnato, con autonomo reclamo, la decisione *de quo* della Commissione Disciplinare per tre motivi.

Con il primo motivo ha assunto la violazione di legge nonché il vizio di motivazione in relazione alla sua ritenuta responsabilità per la vicenda del certificato di residenza del tesserato Matos De Andrade (capi nn. 1 e 2 dell'atto di deferimento). Cianciaruso, dopo aver descritto le condotte in accusa, ha affermato di non aver commissionato/partecipato alla contraffazione del certificato, di non averne avuto conoscenza e di non aver ravvisato alcun elemento di sospetto. Tanto premesso, ha lamentato la manifesta contraddittorietà e illogicità della decisione del giudice di *prime cure* che aveva fondato la declaratoria di responsabilità di Cianciaruso sulla circostanza che

questi avrebbe consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo del certificato con violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per non aver vigilato sulla regolarità del tesseramento, affidandosi acriticamente a soggetti terzi nell'acquisizione del documento. In realtà Cianciaruso, nella sua veste di Presidente, aveva dato specifiche deleghe al *Team Manager* e al Segretario Generale della Società (strutturando così iniziative organizzative idonee a tenerlo esente da colpa) e costoro, a loro volta, si erano affidati ad un terzo soggetto per il reclutamento ed il tesseramento (e, pertanto, anche per il reperimento del certificato di residenza) dell'atleta. Quindi non è stato Cianciaruso ad affidarsi ad un soggetto terzo, ma uno dei delegati in piena e totale autonomia. Sul punto, all'evidenza, il fatto sarebbe insussistente.

Inoltre, l'evento non era oggettivamente impedibile poiché il medesimo Cianciaruso e i suoi delegati non nutrivano il minimo sospetto dell'assenza di genuinità del certificato e, comunque, Cianciaruso aveva interamente delegato le attività di tesseramento.

Censure all'impugnata decisione sono state sollevate anche in relazione alla ritenuta violazione degli articoli 31 e 35 del Regolamento Organico che – secondo l'interpretazione offerta dalla Commissione Disciplinare – imporrebbero, a carico del presidente di una società, un onere, non delegabile, di accertare l'autenticità della documentazione necessaria per il tesseramento di un atleta. Secondo Cianciaruso, tuttavia, una corretta lettura delle norme citate consente di individuare, quale unico responsabile della

veridicità della documentazione, il diretto interessato (*rectius*, il calciatore) e, eventualmente, coloro che abbiano concorso nella contraffazione. Ha precisato, poi, che il solo soggetto onerato di controllare la veridicità di quanto prodotto ai fini del tesseramento è la Federazione e non certo il presidente di una società (o la società medesima), che, del resto, non disporrebbe di adeguati strumenti di verifica.

Con il secondo motivo è contestata l'avvenuta violazione dei doveri e degli obblighi generali (art. 1 Regolamento Disciplina) e degli accordi stipulati in contrasto con le norme vigenti (art. 83 Regolamento Organico) in merito alla vicenda del trasferimento del tesserato Cicarelli (capo n. 3 dell'atto di deferimento). Cianciaruso, dopo aver ribadito le apposite deleghe da lui conferite al *Team Manager*, ha precisato di non aver avuto alcun coinvolgimento nelle questioni riferibili a Cicarelli. In ogni caso, non vi è stata violazione alcuna in quanto il pagamento a favore del Murata è avvenuto in conformità agli impegni assunti dal *Team Manager* Bonifazi quando ancora il calciatore era vincolato con tale squadra. D'altronde, le stesse modalità con cui è stato effettuato il pagamento – bonifico bancario tracciabile, con causale coerente e trasparente – sono indicative della convinzione, in capo agli attori coinvolti, della legittimità dell'operazione. Ma anche a voler ritenere il calciatore svincolato al momento delle trattative, potrebbe essere predicata la liceità del pagamento riconducendolo al concetto di premio di preparazione (art. 96 NOIF) o di indennità di formazione tecnica (art. 99 NOIF). Non sarebbe

neppure stata violata l'autonomia negoziale del calciatore, così generandosi un indebito vantaggio per la società La Fiorita 1967, in quanto tale affermazione è smentita da precisi atti processuali.

Con il terzo motivo è contestata l'eccessività delle sanzioni inflitte stante la lievità della colpa di Cianciaruso, con conseguente proporzionale riduzione del loro ammontare *"nei più rigorosi minimi edittali"*.

L'associazione La Fiorita 1967 ha impugnato, con autonomo reclamo, la decisione *de quo* della Commissione Disciplinare per tre motivi.

Con il primo motivo è assunta la violazione di legge nonché il vizio di motivazione in relazione alla sua ritenuta responsabilità per la vicenda del certificato di residenza del tesserato Matos De Andrade (capi nn. 1 e 2 dell'atto di deferimento). Le argomentazioni svolte nel motivo sono, comprensibilmente, del tutto sovrapponibili al primo motivo di reclamo di Cianciaruso e alle quali dunque si crede opportuno rinviare integralmente.

Con il secondo motivo è contestata la carenza dei presupposti della responsabilità diretta della associazione con richiesta di riqualificazione in responsabilità oggettiva (sempre in riferimento ai capi nn. 1 e 2 dell'atto di deferimento). Inoltre, è lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione e l'eccessività della sanzione. La Fiorita, richiamate le argomentazioni esposte nel primo motivo, ritiene non sussistere la propria responsabilità diretta per l'estraneità ai fatti del proprio Presidente e tuttalpiù,

in caso di accertata responsabilità del *Team Manager* Bonifazi, della sola responsabilità oggettiva, potendo poi beneficiare della collaborazione riconosciuta a Bonifazi. Ciò impone, in proporzione alla derubricata responsabilità, la riduzione della sanzione, con espunzione della penalizzazione – creduta eccessiva e sproporzionata in relazione al grado di colpa ascrivibile al solo *Team Manager* – dal novero delle ammende irrogate.

Con il terzo motivo è contestato sia avvenuta la violazione dei doveri e obblighi generali (art. 1 Regolamento Disciplina) e di accordi stipulati in contrasto le norme vigenti (art. 83 Regolamento Organico) in merito alla vicenda del trasferimento del tesserato Cicarelli (capo n. 3 dell'atto di deferimento). Le argomentazioni svolte nel motivo sono, comprensibilmente, del tutto sovrapponibili al secondo motivo del reclamo di Cianciaruso e alle quali, dunque, si crede opportuno rinviare integralmente.

Iter della fase d'appello

La CAF, riunitasi una prima volta in data 25 agosto 2025, ha preso visione dei reclami e considerato che i Commissari avevano già da giorni a disposizione il materiale del procedimento, all'unanimità ha deliberato:

"a) di dichiarare ricevibili i reclami;

b) di convocare le parti per il contraddittorio, ai sensi dell'art. 22.2, del Regolamento di Disciplina, all'udienza di venerdì 12 settembre 2025, ore 12.00 presso la propria sede nella Casa del Calcio in San Marino (RSM) Strada di

Montecchio n. 17;

c) di comunicare alle parti, in uno con l'avviso di udienza, che le stesse potranno, ai sensi dell'art. 24.5 Regolamento di Disciplina, farsi assistere da persona di loro fiducia e che hanno facoltà di presentare controdeduzioni sino a cinque giorni prima della data fissata per l'udienza di cui sopra."

La Procura Federale ha presentato controdeduzioni ai reclami dinanzi alla CAF con richiesta di conferma della decisione impugnata anche nella parte sanzionatoria per la quale, comunque, si è rimessa a giustizia, chiedendo però in proposito di valutare la possibilità di aggravare la sanzione a carico de La Fiorita 1967.

All'udienza del 12 settembre 2025, il Presidente CAF preliminarmente ha dato conto che l'udienza è stata, nella data, concordata con le parti, le quali hanno ribadito in tale sede l'espresso preventivo gradimento con rinuncia a eventuali gravami in relazione alla stessa. Ciò precisato, ha dato la parola alle parti, dapprima ai reclamanti rappresentati dall'Avv. Matteo Camera, che ha concluso per l'accoglimento dei reclami, e poi all'Avv. Angela De Michele, titolare della Procura Federale FSGC, affiancata dal Vice Procuratore Avv. Alberta Amadori, che ha concluso per il rigetto dei reclami con conferma della decisione impugnata anche nella parte sanzionatoria, per la quale si è rimessa comunque a giustizia, ribadendo in proposito che la CAF possa valutare la possibilità di aggravare la sanzione a carico de La Fiorita 1967 nella misura richiesta in primo grado e cioè 10 punti (un punto a partita).

La CAF, terminato il dibattimento, si è riunita nella stessa giornata del 24 settembre 2025 e poi in data odierna.

Vaglio decisorio

Sul primo motivo di reclamo, concernente la responsabilità di Cianciaruso per le condotte relative al tesseramento di Matos De Andrade Lucas, di cui ai capi nn. 1) e 2) dell'atto di deferimento, questa Commissione ritiene infondato il gravame.

Preliminarmente doverosa, prima di esaminare nel merito la doglianza, una digressione sui piani di responsabilità in astratto configurabili ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Disciplina, sì da poter meglio perimetrare i profili della stessa in concreto configuratisi nella vicenda che ci occupa.

Dicasi illecito sportivo ogni violazione di una norma statutaria, federale, ed ogni altra disposizione cui l'ordinamento sportivo ricollegghi una sanzione di carattere disciplinare.

Trattasi di norme funzionali a garantire il buon andamento della Federazione e delle società o associazioni sportive affiliate, nonché a disciplinare lo svolgimento ordinato delle competizioni.

Le sanzioni disciplinari assolvono, nell'ordinamento sportivo, una funzione repressivo-sanzionatoria, posta a presidio dell'osservanza delle regole federali da parte di tutti gli associati. Ad esse è connaturato il c.d.

vincolo di giustizia di cui all'art. 40 dello Statuto Federale, in virtù del quale la potestà di irrogare sanzioni compete soltanto agli organi della giustizia sportiva.

Tale vincolo, che sorge con il tesseramento o l'affiliazione, comporta per tesserati e affiliati l'accettazione delle norme federali e rappresenta un cardine dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, atto a garantire la sopravvivenza di un sistema giuridico autonomo, capace di risolvere le controversie interne in tempi rapidi e per il tramite di organi tecnicamente competenti.

Se l'attribuzione di responsabilità in capo al singolo tesserato non pone particolari difficoltà ermeneutiche – chiaro il dettato di cui all'art. 4 del Regolamento Disciplina –, altrettanto non può dirsi con riferimento al sodalizio sportivo.

Riposa, infatti, sull'art. 3 del medesimo regolamento la declinazione di tale responsabilità che è, di fatto, tripartita – benché, si badi bene, tali forme di responsabilità hanno carattere alternativo e non cumulabile – in:

- diretta (ex comma 2), in riferimento all'operato, alle dichiarazioni e ai comportamenti di chi rappresenta il sodalizio ai sensi delle norme federali;
- presunta (ex comma 3), in riferimento agli illeciti sportivi commessi a vantaggio del sodalizio anche da persone ad esso estranee,

salva l'esclusione di responsabilità ove risulti, o vi sia un ragionevole dubbio, che lo stesso non abbia partecipato all'illecito e lo abbia ignorato;

- oggettiva (ex comma 2), in riferimento all'operato di dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati. Il sodalizio è altresì oggettivamente responsabile, nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 3.

Si impongono alcune precisazioni in merito a quest'ultima, atteso il rilievo peculiare che assume nell'ordinamento sportivo.

Infatti, diversamente dagli associati persone fisiche, che rispondono solo ove imputabili, sotto il profilo soggettivo, a titolo di dolo o colpa (cfr. art. 4 Regolamento Disciplina), i sodalizi sportivi sono chiamati a rispondere automaticamente, a prescindere da ogni margine di colpevolezza secondo il principio "*cuius commoda eius et incommoda*".

Si tratta di un modello di imputazione di particolare rigore, che impone al sodalizio di rispondere, sempre e comunque, per le condotte poste in essere da determinati soggetti – e, segnatamente, da dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati – senza che possano quivi innestarsi principi alieni propri degli ordinamenti civilistico e penalistico, atteso che quello sportivo è un ordinamento complesso, settoriale, dotato di una giuridicità originaria, diverso e per molti aspetti separato dall'ordinamento giuridico dello Stato e per questo caratterizzato da una sfera di autonomia, più o meno ampia a seconda degli interessi coinvolti, collocandosi in una posizione normativa e ordinamentale peculiare, dalla quale trae il suo valore giuridico.

Tanto premesso, la prima doglianza della procura reclamante Cianciaruso – a lettera della quale la Commissione Disciplinare avrebbe erroneamente attribuito allo stesso la responsabilità di aver affidato le pratiche relative al tesseramento di Matos a soggetti terzi rispetto alla Società, nella specie a Capovilla, nonostante, contestualmente, la medesima Commissione abbia riconosciuto la circostanza che ad occuparsi di tali incombenze fosse Bonifazi nel suo ruolo di *Team Manager* unitamente al Segretario Generale Della Valle – è da ritenersi priva di alcuna consistenza.

In estrema sintesi, le condotte, secondo la lettera del dispositivo della sentenza, sono riconducibili, rispettivamente, a:

- art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina *“in via autonoma e/o”* in relazione agli artt. 31 e 35 Regolamento Organico *“nella sua qualità di Presidente dotato di potere di rappresentanza della società La Fiorita, in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica con la società”*;

- art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina *“sia in via autonoma che”* in relazione a quanto previsto dagli artt. 31, comma 6, e 35 Regolamento Organico *“quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società La Fiorita”*.

Nonostante le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure siano nel loro esito pienamente condivisibili nel ritenere sussistente la responsabilità dei reclamanti, giova formulare alcune considerazioni in punto di diritto.

In primo luogo – e come sorprendentemente non rilevato dalla procura

reclamante – la formulazione di cui al capo 1) della condanna, in termini congiuntivi e, alternativamente, alternativi *“in via autonoma e/o”* è intrinsecamente incompatibile con il canone di determinatezza che deve indefettibilmente connotare il dispositivo. Quest’ultimo, infatti, deve risolversi in una statuizione chiara, univoca e intelleggibile, tale da consentire al destinatario di confrontarsi con piena cognizione, anche ai fini dell’esperimento di eventuali rimedi impugnatori.

È convinzione della CAF che il rapporto tra le norme richiamate debba essere ricostruito in termini esclusivamente congiuntivi, atteso che l’art. 1, comma 2 – al pari di ogni altra disposizione che esprime principi generali – non può vivere di autonoma applicazione, ma necessita di essere concretamente riempito di contenuto mediante il rinvio ad altre norme specifiche, pena l’impossibilità, in concreto, di misurare il disvalore delle condotte e parametrare le sanzioni.

Ed è proprio sul piano disciplinare che emerge con chiarezza l’esigenza di determinatezza: le sanzioni, per la loro intrinseca natura afflittiva, non possono essere comminate in base a norme generiche o indeterminate, ma richiedono un riferimento preciso, tale da consentire al destinatario di conoscere *ex ante* la portata del precetto e di adeguarvi la propria condotta. Tant’è che è lo stesso comma 2 a prevedere che i soggetti dell’ordinamento federale *“sono tenuti all’osservanza della normativa e degli atti federali, nonché delle norme FIFA e UEFA”*, alle quali, pertanto, devono essere rapportati i

“principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale sportiva”. Ne discende che l’art. 1, comma 2, non può mai operare *“in via autonoma”*, ma solo in connessione con le altre disposizioni dell’ordinamento, dalle quali trae il contenuto necessario per divenire effettivo parametro di valutazione delle condotte.

Per di più, deve rilevarsi la confusione ingenerata dal deferimento, così come formulato dalla Procura Federale e recepito dalla Commissione Disciplinare, laddove, richiamando il rapporto di immedesimazione organica, pare invertire i ruoli di rappresentante e rappresentato, configurando il Presidente quale rappresentato e la Società quale rappresentante – *“nella sua qualità di Presidente dotato di potere di rappresentanza della società La Fiorita, in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica con la società”*.

Invero, è la responsabilità del sodalizio a trovare fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lo lega a colui che è investito dei poteri di rappresentanza e affinché tale responsabilità si configuri non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per il sodalizio della condotta antiggiuridica, che si presume *iuris et de iure*. Ogniqualevolta il rappresentante agisce nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti – anche a prescindere dal vantaggio o svantaggio economico che ne possa derivare alla società – lo stesso agisce sempre nell’interesse della stessa, in forza di quel vincolo organizzativo e teleologico che rafforza, e mai diminuisce, il rapporto

di immedesimazione organica.¹

In aggiunta a quanto sin qui esposto, e pur rilevato che la Procura Federale e la Commissione Disciplinare hanno, rispettivamente, formulato e accolto due distinti capi di incolpazione, è manifesto che tra gli stessi sussista un indubitabile rapporto di compenetrazione, già desumibile, *ictu oculi*, dalla loro stessa formulazione. Senza indugiare in ulteriori digressioni teoriche, ciò che rileva è che tanto la Procura quanto la Commissione hanno, in concreto, già valorizzato la continuità tra le due condotte.

Pacifico il nesso tra le stesse, si impone, tuttavia, il riconoscimento del diverso disvalore che deriva dalla loro concomitante presenza che inevitabilmente è destinato a riflettersi sulla determinazione, in concreto, della sanzione.

Quanto al merito del reclamo, è preliminarmente opportuno ribadire con fermezza che quanto contestato concerne l'aver consentito, o quanto meno non impedito, l'acquisizione e l'utilizzo di un certificato falso, a fronte di una situazione – come ammesso dallo stesso Bonifazi – anomala. L'anomalia, di fatti, risiede nella circostanza di aver trasformato un adempimento amministrativo semplice, ordinario e gratuito – l'ottenimento di un certificato di residenza – in una pratica mediata da un soggetto terzo al sodalizio, onerosa e gestita al di fuori dei canali ufficiali. In tal modo, un'ordinaria

¹ Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0018/CFA del 7 agosto 2025 nonché Cass., sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 570.

acquisizione documentale – peraltro di prassi per una società sportiva –, si è tradotta in una procedura del tutto eccentrica, condizionata dal coinvolgimento di un soggetto estraneo e resa possibile solo da un esborso economico indebito, per di più effettuato personalmente da un dirigente, in evidente spregio alle più basilari regole di buon senso.

Risponde, infatti, a criteri ordinari di diligenza, e ciò in ragione e per gli effetti dell'art. 31 del Regolamento Organico, che una società, ove interessata al tesseramento di un atleta, proattivamente si adoperi per reperire la documentazione da allegare alla relativa richiesta. Probabilmente superfluo rammentare come il comportamento diligente – intendendo il caso *de quo* quale espressione dell'agire societario nel suo complesso – sia quello conforme alla normativa federale e dunque, *in primis*, ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza di cui all'art. 1, comma 2, Regolamento Disciplina.

Se è vero che tali norme non si traducono nell'onere di accertare la veridicità della documentazione a supporto della richiesta di tesseramento – giacché un tale potere d'indagine presuppone competenze e mezzi certamente non in possesso di codeste società sportive –, è però altrettanto vero che l'*iter* di acquisizione documentale è posto in capo alle suddette società e, pertanto, deve conformarsi all'*acquis* federale.

Insiste il reclamante circa l'esistenza di un presunto sistema di deleghe che escluderebbe qualsivoglia responsabilità in capo a Cianciaruso. A

prescindere dalla mancata produzione di alcun documento a sostegno di tale assunto, e ferma in ogni caso la facoltà per la società di organizzare il proprio funzionamento anche attraverso deleghe e procure, giova evidenziare che la delega di funzioni e poteri – tanto ad un soggetto interno quanto ad uno esterno – non comporta mai lo spoglio dell’onere di controllo e vigilanza sul corretto esercizio delle stesse. Tale responsabilità permane in capo al soggetto delegante: questi, in quanto fonte del potere delegato, mantiene la titolarità della funzione e, proprio per effetto della delega, acquisisce un penetrante potere-dovere di verifica sull’operato del delegato, il cui mancato esercizio si sostanzia nella c.d. *culpa in vigilando*. Né rileva, in questa sede, il richiamo a discipline straniere, né l’invocazione della portata scriminante di Modelli Organizzativi – che non risulta nemmeno mai esser stato adottato dalla società La Fiorita, non potendosi lo stesso certo dedurre da un semplice sistema di deleghe, peraltro, lo si ribadisce, mai prodotto agli atti – che non trovano residenza nell’ordinamento sportivo sammarinese. Vieppiù che dalla scarsa documentazione prodotta inerente all’organizzazione interna de La Fiorita e, segnatamente, gli elenchi delle firme autorizzate per le stagioni 2023/2024 e 2024/2025 depositato presso la FSGC nemmeno contengono la firma del *Team Manager* Bonifazi, sicché certamente da non legittimare il suo operato se non nella misura in cui ratificato, anche solo in via di fatto, dal Presidente.

★

Stante l'assoluta sovrapponibilità dei motivi di reclamo delle procure Cianciaruso e La Fiorita in relazione alla vicenda Matos, con riferimento a La Fiorita deve ribadirsi – per esigenze di economia argomentativa – quanto già diffusamente esposto con riferimento a Cianciaruso.

Correttamente la Commissione Disciplinare ha ravvisato in capo a La Fiorita profili di responsabilità tanto diretta, con riferimento alle condotte del Presidente Cianciaruso, quanto oggettiva, con riguardo a quelle di Bonifazi, in ossequio al dettato normativo, come testé ricostruito.

Confermata la responsabilità del Cianciaruso, vien da sé che deve essere confermata anche la responsabilità diretta de La Fiorita, con conseguente respingimento del primo motivo di reclamo.

Accertata e confermata la responsabilità di Cianciaruso in ordine alle condotte contestate, ne discende, necessariamente, la sussistenza della responsabilità diretta in capo alla società La Fiorita, la quale, si ribadisce, in quanto sodalizio sportivo non può sottrarsi al regime di responsabilità diretta previsto dalla normativa federale.

Ne consegue, pertanto, che anche il secondo motivo di reclamo de La Fiorita deve essere respinto.

★

Quanto poi alla vicenda Cicarelli, il reclamo di Cianciaruso va respinto, con conseguente conferma del giudizio di primo grado in ordine alla sua responsabilità.

Preliminarmente si censura anche in questa sede l'indeterminatezza della condanna (cfr. *“per la violazione di cui all’art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. [...] in via autonoma e/o in relazione all’art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C. [...]”*).

Cianciaruso nega la violazione dell’art. 1 del Regolamento Disciplina e dell’art. 83 del Regolamento Organico. Come già dedotto per la vicenda Matos, l’asserito sistema di deleghe interne escluderebbe responsabilità in capo a Cianciaruso.

La doglianza è infondata. *Per relationem* si richiamano le argomentazioni già svolte *supra* in riferimento alla tripartizione della responsabilità dei sodalizi sportivi e al dovere di vigilanza in capo al delegante.

Il reclamo prospetta, poi, la liceità del pagamento di € 2.000 alla società Murata, eseguito nel contesto del trasferimento di Cicarelli, sul presupposto di impegni assunti da Bonifazi quando il calciatore era ancora vincolato a quel *club*. La tesi non è condivisibile. A nulla rilevano le modalità formali dell’esborso (bonifico): ciò che conta è l’illegittimità intrinseca della dazione in occasione di un’operazione avente ad oggetto un calciatore svincolato. L’art. 83, comma 1, Regolamento Organico sanziona gli accordi in violazione delle norme federali; il Titolo VI (in particolare gli artt. 37 e 39 Regolamento Organico) esclude oneri pecuniari verso la società di provenienza quando il tesserato è libero da vincoli: il calciatore può “accasarsi” liberamente, senza obblighi verso il precedente sodalizio. Non assumono rilievo, a tal fine, le

considerazioni sull'“autonomia negoziale” del giocatore: Cicarelli era consapevole della condizione di svincolato e si è accordato con La Fiorita 1967; l'indebito sta nel pagamento effettuato alla società Murata.

Neppure convince il tentativo di riqualificazione dell'esborso in premio di preparazione o indennità di formazione tecnica, istituti propri dell'ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio (artt. 96 e 99 Norme Organizzative Interne). A prescindere dalla mancanza di riscontri sui presupposti fattuali, i documenti in atti depongono in senso opposto: la causale del bonifico indica *“prestito Cicarelli”*; la fattura Murata reca *“corrispettivo relativo a trasferimento a titolo definitivo – settore dilettanti – Cicarelli De Moraes Daniel”*. È comunque assorbente il rilievo che l'ordinamento federale sammarinese non contempla tali istituti, applicabili solo ove espressamente previsti dall'ordinamento di riferimento (come già osservato dalla Procura Federale).

Il contenuto del terzo motivo di reclamo de La Fiorita in merito alla suddetta vicenda ricalca pedissequamente quelli appena esaminati con riferimento al Cianciaruso.

È pertanto sufficiente richiamare le argomentazioni di cui *infra* al fine di respingere la doglianza e per confermare il radicamento della responsabilità in capo alla società La Fiorita 1967, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina, sia sul piano diretto che sul piano oggettivo.

L'ammontare delle sanzioni.

Entrambi i reclamanti hanno chiesto, in via gradata, il contenimento delle sanzioni di primo grado nei minimi edittali, con esclusione della penalizzazione per La Fiorita; per quest'ultima si invoca la riqualificazione delle contestazioni in mera responsabilità oggettiva con riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, mentre per Cianciaruso si sollecita una riduzione proporzionata al ridimensionamento delle responsabilità, all'effettivo grado della colpa e alla lievità della condotta, richiamando a sostegno anche la predisposizione di un Modello Organizzativo e il ruolo assunto dal *Team Manager* e dal Segretario Generale nelle vicende Matos e Cicarelli. La Procura Federale ha tuttavia qualificato tali doglianze come generiche e prive di riscontri, sottolineando la proporzionalità della sanzione inflitta a Cianciaruso rispetto a quella comminata a Bonifazi (tre condotte illecite al primo contro una al secondo) e la conformità delle misure adottate dalla Commissione Disciplinare alle richieste della stessa Procura.

In tema di determinazione della misura sanzionatoria, l'art. 28 Regolamento Disciplina, pur elencando le sanzioni applicabili a dirigenti, soci e tesserati, non fissa minimi né massimi edittali; unico parametro è la natura e gravità dei fatti. Ne discende che l'invocazione del cosiddetto "minimo edittale" non può intendersi in senso letterale, ma solo come richiesta di applicazione della misura minima ritenuta equa nel caso concreto dalla CAF.

Ferma la regola di cui all'art. 28, deve aggiungersi che l'art. 31, comma 1, consente una riduzione della sanzione, su proposta della Procura Federale, *"in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari"*.

In ordine ai capi n. 1) e n. 2), la decisione di prime cure ha riconosciuto il vincolo della continuazione, senza chiarire come esso abbia inciso sulla quantificazione della sanzione. Ciò impone alla CAF una rideterminazione unitaria: le due condotte, pur distinte, sono funzionalmente orientate alla medesima finalità (consentire la partecipazione, in assenza di regolare tesseramento, del calciatore alle competizioni 2024/2025). Fermo l'accertamento della responsabilità di Cianciaruso, la durata dell'inibizione è fissata in mesi tre complessivi (in luogo dei cinque irrogati) e ripartiti in mesi uno per l'irregolarità del tesseramento e mesi due per aver consentito la partecipazione del calciatore alle gare del Campionato Sammarinese.

Quanto al capo n. 3), non vi sono ragioni per mutare la tipologia sanzionatoria (inibizione). Tenuto conto, tuttavia, della collaborazione prestata e del raffronto tra chi ha concretamente realizzato la condotta (Bonifazi) e chi l'ha consentita o non impedita (Cianciaruso), è congrua la riduzione da mesi due a mesi uno.

Alla luce di tutto quanto esposto, la sanzione complessiva a carico di Cianciaruso è rideterminata in mesi quattro di inibizione, di cui mesi tre per i

capi nn. 1) e 2) e mesi uno per il capo n. 3).

Inoltre, anche le ammende in precedenza irrogate a La Fiorita 1967 devono essere oggetto di rideterminazione, in esito ad un'analisi complessiva della vicenda, nonché alla luce delle considerazioni già svolte in ordine alla posizione di Cianciaruso. Pertanto, l'importo di euro 400 viene ridotto a euro 300 e quello di euro 200 a euro 100, onde pervenire ad un ammontare complessivo – immutata l'ammenda di euro 1.000 – pari ad euro 1.400. Siffatta riduzione si impone quale necessaria conseguenza della revisione del quadro sanzionatorio, così da renderlo coerente con la riduzione della sanzione inibitoria già inflitta. Deve, peraltro, ribadirsi che le ammende a carico di Cianciaruso sono inflitte a titolo di responsabilità diretta e non già oggettiva in ragione di quanto sopra.

Per questi motivi.

La Commissione di Appello Federale, nel procedimento disciplinare n. 1 dell'anno 2025, accoglie parzialmente i reclami devoluti, riforma l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare come segue e irroga:

al signor Cianciaruso Alessandro:

- 1) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla

normativa federale in materia di tesseramento, nella sua qualità di Presidente dotato di potere di rappresentanza della società La Fiorita, consentito o comunque non impedito che fosse utilizzato e depositato presso la F.S.G.C., a nome e per conto de La Fiorita, al momento del tesseramento del calciatore Matos De Andrade Lucas, tesserato in data 20 agosto 2024, un certificato di residenza contraffatto, al fine di attestarne la residenza in Italia, mesi uno (1) di inibizione;

2) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31 comma 6 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società La Fiorita all'epoca dei fatti (SS 2024/25), consentito e comunque non impedito la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Matos alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente indicate nella parte motiva del presente deferimento, avendo l'atleta un tesseramento per La Fiorita non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che lo stesso Matos, pertanto, avesse titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserato per la società La Fiorita, mesi due (2) di inibizione;

3) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e

comportamento avente rilevanza in ambito federale, in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver consentito, o comunque non impedito, che la società La Fiorita pagasse alla società Murata €. 2.000,00 per tesserare, nella SS 2024/25, il calciatore Cicarelli De Morais Daniel pur essendo lo stesso svincolato dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale, mesi uno (1) di inibizione, per un totale di mesi quattro (4) di inibizione.

alla società La Fiorita 1967:

- 1) a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante sig. Cianciaruso Alessandro: cinque (5) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato Sammarinese nella ss. 2025/2026 (criterio utilizzato = 0,5 punto per ogni partita in cui ha giocato un tesserato irregolare) ed euro 1.000,00 di ammenda (criterio utilizzato: € 200 x 5 punti);
- 2) a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante sig. Cianciaruso Alessandro e a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al sig. Bonifazi Luca: € 300,00 di ammenda per le dinamiche di tesseramento irregolare ed in continuazione con la predetta condotta € 100,00 di ammenda per la pattuizione di un prezzo per il tesseramento di un calciatore svincolato, per

un totale di cinque (5) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella ss. 2025/2026 ed euro 1.400,00 di ammenda.

A norma dell'art. 23, comma 8 del Regolamento di Disciplina è disposta la restituzione della tassa versata da Cianciaruso, atteso il parziale accoglimento del reclamo, e l'incameramento della tassa versata da La Fiorita anche a titolo di acconto sulle ammende comminate.

San Marino, 2 ottobre 2025

I componenti la Commissione di Appello Federale

Il Presidente

Alberto Selva

Il Segretario

Andrea Albertini

I Commissari

Federico Guerra

Daniele Casadei